

Sentenza del 15/07/2024 n. 19379 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

L'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Treviso - notificava avviso di accertamento, ai fini delle Imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP, alla ditta Alchimiatreviso di A.A. e C. Sas, attraverso il quale riprendeva a tassazione la somma di Euro 10.800,00 per il 2007 e Euro 19.800,00 per il 2008. L'Agenzia, sulla scorta di un PVC della Guardia Finanza, rilevava che le fatture emesse dalla ditta Duemme Assistenze di E.E. (che risultava essere evasore totale) nei confronti della ditta Alchimiatreviso, rispettivamente di Euro 6.500,00 e Euro 4.300,00 più IVA nell'anno 2007, e di Euro 6.800,00 e Euro 13.000,00 più IVA nel 2008, riportate tra i costi con detratta l'IVA, riportavano una descrizione generica delle prestazioni effettuate; sulla base di tale considerazione e del fatto che, mentre l'IVA veniva versata con bonifico bancario, l'importo delle prestazioni veniva pagato per contanti in più soluzioni, l'ufficio riteneva non deducibili i costi per le fatture suddette perché non rispondenti ai principi indicati dall' art. 109 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Il maggior reddito di impresa era poi oggetto di imputazione ai soci ex art. 5 TUIR .

2. Avverso gli avvisi di accertamento la società e i soci proponevano distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Treviso; si costituiva in giudizio anche l'Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., previa riunione, con la sentenza n. 129/0172014, accoglieva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.

4. Contro tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Veneto; si costituivano anche società e soci, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 1005/06/2015, depositata in data 8 maggio 2015, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame dell'Ufficio, riconoscendo come costi deducibili gli importi versati a mezzo bonifico bancario pari a Euro 2.160,00 per il 2007 e 3.960,00 per il 2008 (dai quali andava scorporata l'IVA).

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 giugno 2024.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: "Violazione o falsa applicazione dell' art. 109 T.U.I.R. , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione o falsa applicazione dell' art. 2697 cod. civ., in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; nullità della sentenza per mancanza di motivazione e/o motivazione solo apparente, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; violazione o falsa applicazione dell' art. 112 cod. proc. civ., in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ." la contribuente lamenta l'error in iudicando e l'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che società, esercitante attività nel settore dello spettacolo, e soci non avevano fornito prova dell'inerenza dei costi relativi alle fatture emesse dalla ditta Duemme di E.E., proprio laddove la C.t.p. aveva sentenziato che i riferimenti alle prestazioni in oggetto avevano riferimenti precisi, con date, luoghi e descrizione delle manifestazioni.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: "nullità della sentenza per mancata motivazione e/o motivazione solamente apparente, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Violazione o falsa applicazione dell' art. 112 cod. proc. civ., in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ." la contribuente lamenta l'error in iudicando e l'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto *thema decidendum* l'inerenza dei costi dedotti dai contribuenti e fondato la sentenza sulla pretesa mancata prova offerta dai contribuenti circa l'inerenza stessa, mentre la questione dedotta dagli avvisi di accertamento concerneva l'esistenza stessa delle spese dedotte.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: "Violazione o falsa applicazione dell' art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Nullità della sentenza per mancata o irragionevole motivazione e/o motivazione solamente apparente, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ." la contribuente lamenta l'error in iudicando e l'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto come l'ufficio non avesse portato alcuna prova atta a dimostrare l'inesistenza delle prestazioni eseguite e fatturate alla società contribuente, per poi affermare che i pagamenti in contanti costituivano la prova di pagamenti per prestazioni non inerenti.

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi all'inerenza dei costi, sono infondati.

2.1. Concreta orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa" (Cass. 08/04/2014, n. 21184).

2.2. Orbene, costituisce dato pacifico che l'oggetto del giudizio fosse proprio l'assenza dei requisiti di cui all' art. 109 TUIR (certezza ed inerenza), come si ricava dalla stessa narrativa dei fatti nel ricorso (pag. 11, ove si legge costi "non certi e precisi), sul punto, la C.t.r., con una

motivazione esaustiva e della quale è palesato chiaramente il percorso logico-argomentativo sottostante, ha rilevato che la società non aveva fornito prova, nemmeno in sede di appello, dell'inerenza dei costi relativi alle fatture emesse dalla ditta Due Emme di E.E. per le quali, peraltro, appariva del tutto incomprensibile la modalità di pagamento a mezzo bonifico della sola IVA. Ancora la C.t.r. aggiunge che "La descrizione indicata nelle fatture appare generica non suffragata da ulteriori elementi di certezza che possono far risalire alla tipologia della prestazione"; pertanto, i costi deducibili si profilavano assolutamente indeterminati per inerenza ed importo per come dedotta, tale circostanza, da una serie di elementi concordanti, tra i quali assume particolare rilievo non solo la genericità delle prestazioni descritte in fattura, ma anche il fatto che il soggetto emittente fosse evasore totale.

2.3. Tale argomentazione, della quale è agevole cogliere il percorso logico-giuridico, elide in radice la censurata motivazione parvente. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132 , comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758). Questo principio, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell' art. 1 , comma secondo, del D.Lgs. 546/1992 , è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003 ; Cass. n. 9745 del 2017).

3. Il terzo motivo è inammissibile.

La complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. In altri termini viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di come la contribuente non abbia fornito la prova, nemmeno in sede di appello, dell'inerenza dei costi relativa alle fatture emesse dalla ditta Duemme Assistenze di E.E. perché la descrizione indicata nelle fatture appare generica e non suffragata da ulteriori elementi di certezza che possono far risalire alla tipologia della prestazione.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza